

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno [REDACTED] promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli piazza Cavour 139, come da procura in atti;

RICORRENTE**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 7.4.2016 [REDACTED] cittadino nigeriano ha impugnato il provvedimento emesso il 25.2.2016 e notificato l'8.3.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta non riconosceva la protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il giudice, sentito il difensore ed alla presenza del ricorrente che confermava le dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.5.2017 tratteneva la causa in decisione.

Il P.M. ha fatto pervenire conclusioni scritte trasmesse in data 5.6.2017.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego nel merito concludendo per il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine umanitaria.



In relazione alla domanda di protezione internazionale si osserva quanto segue.

Preliminarmente vanno rigettate le istanze istruttorie tutte formulate in ricorso introduttivo perché inammissibili quanto alla richiesta ex art. 210 c.p.c. essendo la stessa stata genericamente formulata senza la indicazione specifica dei documenti da acquisire, così come la richiesta di CTU psichiatrica risulta meramente esplorativa.

Ultronea è la richiesta di informazioni alla Commissione nazionale Asilo alla luce sia del decreto di fissazione udienza in cui detta richiesta veniva già esercitata dal Tribunale sia perché detta richiesta di informazioni può essere superata con l'esercizio dei poteri ex officio del Tribunale.

In sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale il ricorrente aveva dichiarato di essere un membro del movimento del Massob al quale avrebbe aderito nel 2012 e di temere pertanto di essere arrestato dalla polizia del suo Paese.

Il rapporto canadese (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Situation and treatment of members of the Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), including arrest and prosecution; whether the Nigeria Police Force pursue people who use bribes to flee detention and who have no charges against them) nell'evidenziare che il Massob é un movimento per l'indipendenza del Biafra, posto nel sud est della confederazione nigeriana, riporta di numerosi scontri, occorsi nel maggio 2016, nel 2013, nel settembre e dicembre 2015 ma non risulta alcuno scontro nel 2014.

Le dichiarazioni del ricorrente sono sufficientemente circostanziate e non risultano motivi per sostenere il contrario.

La domanda principale va dunque accolta.

Attesa la contumacia di parte resistente le spese sono dichiarate irripetibili.

All'udienza di discussione il difensore del ricorrente chiedeva la liquidazione dei compensi a carico dello Stato.

Sulla istanza occorre provvedere ad ulteriore approfondimento con separato decreto.

P.Q.M.

dichiara il diritto di [REDACTED] alla protezione sussidiaria;

dichiara le spese irripetibili;



ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato si provvede con
separato decreto.

Si comunichi.

Napoli, 17.08.2017

Il G.U.

Dr.ssa Cecilia Cavaceppi

